



# IL LITTORIO

SETTIMANALE DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE FASCISTA TRAPANESE

Direttore: On. MANFREDO CHIOSTRI

ABBONAMENTI:

Ordinario L. 14 - Sostenitore L. 50

INSEZIONI: Abbonamenti mensili da L. 10 in su. Rivolgersi alla Federazione Provinciale Fascista - Trapani.

Anno III. - N. 6

TRAPANI 23 MAGGIO 1927 - ANNO V.

Cent. 30

Conto corrente Postale

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

Federazione Provinciale Fascista

## Nel Fascismo non vi è posto per chi ha dubitato di esso o per chi ha contribuito a rendere malsicuro e non tranquillo questo meraviglioso popolo nel fecondo suo lavoro.

### Lo scioglimento di tutti i Fasci della Provincia - L'espulsione dei pregiudicati e dei mafiosi - I nuovi fiduciari

**Tutti i Fasci della Provincia sono sciolti.**

**PER ORA dichiaro espulsi dal partito perchè pregiudicati o notoriamente mafiosi:**

#### Calatafimi

1. Agnelli Paolo fu Giuseppe
2. Catalano Giovanni di Melchiorre
3. Madonia Antonino di Nicolò
4. Milana Andrea fu Rosario
5. Mazzara Michele fu Giuseppe
6. Mazzarone Carlo fu Giovanni
7. Piazza Stefano di Tommaso
8. Valtaggio Ignazio fu Giovanni
9. Avila Vincenzo fu Agostino
10. Curcurù Benedetto di Luigi
11. Catalano Mariano fu Nicolò
12. Catalano Pietro fu Nicolò
13. Campo Giovanni di Salvatore
14. Catalano Salvatore fu Nicolò
15. Gerardi Salvatore fu Baldassare
16. Lena Filippo fu Vito
17. Magro Alberto di Giuseppe
18. Morsellino Domenico fu Antonino
19. Morsellino Pietro di Giuseppe
20. Vivona Giuseppe di Stefano
21. Milana Andrea fu Rosario
22. Vivona Domenico fu Domenico
23. Vivona Giovanni di Nicolò

#### Campobello di Mazzara

1. Barbera Giovanni di Vito
2. Garamella Giuseppe di Silvestro
3. Vinci Paolo fu Giovanni
4. Centonze Silvestro fu Vito
5. Giorgi Mariano fu Giacomo
6. Mangiaracina Messina Antonio fu Nicolò
7. Nizzola Vincenzo di Vincenzo
8. Obbiso Nicolò di Leonardo
9. Passanante Agostino fu Michele
10. Pantaleo Giuseppe fu Giacomo
11. Polizzi Nicolò fu Salvatore
12. Parisi Giovanni di Francesco
13. Russo Giuseppe di Filippo
14. Dott. Scuderi Enrico fu Baldassare
15. Salvo Giuseppe fu Giovanni
16. Scilabra Giuseppe di Giovanni
17. Mistretta Erasmo di Antonino
18. Pisciotta Pietro fu Vincenzo
19. Alessi Antonino fu Nicolò
20. Barruzza Angelo di Vito
21. Laemmare Giuseppe fu Marco
22. Clemente Giovanni di Baldassare
23. Giammarinari Vito di Antonino
24. Giancontieri Giuseppe di Bartolomeo
25. Mangiaracina Vincenzo fu Calogero
26. Mangiaracina Antonino fu Giuseppe
27. Mocerì Cosimo fu Rocco
28. Nuccio Gaspare fu Antonino
29. Stallone Vito fu Giovanni
30. Truglio Vito fu Vito
31. Vajana Giacomo di Francesco

#### Camporeale

1. Vinci Vincenzo di Antonino
2. La Vite Pietro fu Vincenzo
3. Saladino Antonino di Giovanni

#### Castellammare del Golfo

1. Barone Antonio fu Domenico
2. Barone Stefano fu Francesco
3. Bertolino Salvatore fu Pietro
4. Bertolino Pietro di Salvatore

5. Buffa Leonardo fu Gaspare
6. Cannone Gaspare fu Ignazio
7. Cascio Giuseppe fu Giuseppe
8. Galante Gaspare fu Giuseppe
9. Romano Domenico fu Domenico
10. Russo Giuseppe fu Camillo
11. Spadaro Benigno fu Benedetto
12. Verderame Mariano di Francesco
13. Lombardo Edoardo fu Cosimo

#### Favignana

Gibbarosa Giambattista fu Antonio

#### Gibellina

1. Messina Sebastiano fu Alessio
2. Messina Francesco fu Alessio

#### Marsala

1. Barraco Carmelo fu Simone
2. Barraco Vincenzo di Giuseppe
3. De Bartoli Onofrio fu Leonardo
4. Caruso Girolamo di Salvatore
5. Catalano Rosario fu Gaspare
6. Crimi Michele di Vito
7. Cudretto Giuseppe di Francesco
8. Domingo Vincenzo fu Eugenio
9. Felicetti Silverio fu Vincenzo
10. Florino Luciano di Stefano
11. Marchese Antonino di Salvatore
12. Marino Filippo di Mario
13. Marino Paolo di Gaspare
14. Mattarella Giuseppe di Salvatore
15. Messina Michele di Matteo
16. Messina Nicolò di Francesco
17. Morsello Gaspare fu Vincenzo
18. Parrinello Francesco di Giovanni
19. Pipitone Fortunato di Giovanni
20. Romano Angelo fu Giovanni
21. Ruggeri Matteo di Domenico
22. Ruggero Sebastiano di Rocco
23. Salvato Gaspare di Michele
24. Sammartano Giacomo fu Nicolò
25. Sammartano Nicolò di Giacomo
26. Scardino Mario fu Giovanni
27. Seplino Mario di Nunzio
28. Sparta Giovanni fu Michele
29. Vinco Antonio fu Francesco.

#### Mazara del Vallo

1. Abate Antonino di Salvatore
2. Bucca Biagio di Giuseppe
3. Certa Vito di Giuseppe
4. Crispino Antonino di Antonino
5. Crispino Giuseppe di Antonino
6. Maggio Vincenzo di Angelo
7. Norrito Marino di Giosue
8. Marsiglia Luciano di Rosario
9. Vaccaro Mariano di Vincenzo

#### Monte San Giuliano

1. Cusenza Giacomo di Giuseppe
2. Ferlito Gaspare fu Antonio
3. Manzo Giovanni fu Francesco
4. Mazzara Giuseppe di Pietro
5. Poma Paolo di Stefano
6. Poma Stefano di Paolo
7. Todaro Andrea fu Vito
8. Scuderi Paolo di Vincenzo
9. Martinico Vito fu Giuseppe
10. Franco Giovambattista di Giuseppe
11. Pagoto Antonio di Giacomo
12. Poma Salvatore di Vito
13. Colomba Giuseppe fu Giuseppe
14. Gallotta Sebastiano di Matteo
15. Naso Antonino di Rosario
16. Pagoto Isidoro di Antonino.

17. Pagoto Giuseppe di Antonino
18. Pagoto Antonino di Giuseppe
19. Cicala Paolo di Giuseppe
20. Fontana Vito fu Francesco
21. Vario Giovanni fu Vito
22. Cusenza Salvatore di Antonino
23. Silvestri Giuseppe di Antonino
24. Silvestri Antonino fu Giuseppe
25. Tranchida Giuseppe fu Alberto
26. Candela Pietro fu Giuseppe
27. Avena Nicolò di Giuseppe
28. Candela Vincenzo fu Francesco
29. Fontana Pietro fu Giuseppe
30. Pampalone Giuseppe di Giuseppe
31. Tilotta Mario di Filippo
32. Curatolo Francesco fu Melchiorre
33. Simone Nicolò fu Matteo
34. Coppola Paolo di Vito
35. Coppola Giuseppe fu Giovambattista
36. Marinetti Santo fu Giuseppe
37. Minaudo Vito fu Tommaso
38. Tranchida Alberto di Vincenzo
39. Vultaggio Giovanni fu Giuseppe
40. Saputo Paolo fu Pietro.
41. Ingrassia Francesco Paolo di Andrea
42. Lazzarino Salvatore di Paolo
43. Barraco Giovambattista di Pietro
44. Casenza Pietro di Giuseppe
45. Miceli Giuseppe fu Giuseppe

#### Paceco

1. Lo Giudice Salvatore di Liborio

#### Pantelleria

1. Bertolini Gaspare di Carlo
2. Casano Benedetto fu Antonio
3. Franco Francesco di Salvatore
4. Gabriele Giovanni di Giovambattista
5. Garsia Salvatore fu Giacomo
6. Giannuso Antonio fu Emanuele
7. Liceti Raffaele di Diego
8. Spanò Francesco di Donato
9. Pandolfo Giovanni fu Francesco
10. Pavia Giuseppe fu Andrea
11. Sanguedolce Giuseppe fu Giuseppe

#### Partanna

1. Accardi Salvatore di Angelo
2. Gargano Girolamo fu Emmanuele
3. Gullo Francesco di Benedetto
4. Mineo Michele fu Antonino
5. Mazzola Salvatore di Gaspare
6. Nastasi Salvatore di Salvatore
7. Gallucci Antonino di Francesco
8. Lombardo Baldassare di Antonino
9. Rallo Michele di Benedetto

#### Poggioreale

1. La Rocca Nicolò fu Bartolomeo

#### Salaparuta

1. Ciolino Salvatore fu Francesco

#### Salemi

1. Verderame Carlo fu Giovanni

#### Santa Ninfa

1. Cervellone Mariano di Ignazio
2. D'Antoni Vito fu Vito
3. Gallo Baldassare di Vincenzo
4. Lo Curto Alessio di Angelo
5. Lombardo Francesco fu Pasquale
6. Mistretta Luigi fu Vito
7. Giacalone Mario di Antonino

#### Trapani

1. Gregorio Carlo di Giovanni
2. Modesto Salvatore di Antonino
3. Monteleone Antonino di Salvatore
4. Bertolino Gaspare di Salvatore
5. Ingrao Vito fu Giovambattista
6. Cialona Cosimo di Leonardo
7. Montaperto Mariano fu Antonino
8. Novembre Carlo di Ignati
9. Rodolosi Nicolò di Alberto
10. Renda Pasquale fu Isidoro
11. Urso Giulio di Ignati
12. Buscaino Settimio di Vincenzo
13. Ancona Giuseppe di Giovanni
14. Cordaro Antonio di Santo
15. Buonomeo Vincenzo fu Pasquale

#### Vita

1. Asaro Rosario fu Luciano
2. Accardi Marco di Ignazio
3. Campaniolo Salvatore di Giovanni
4. Carlini Giuseppe fu Liborio
5. Coppola Leonardo fu Giacomo
6. Di Giovanni Francesco fu Gaetano
7. Daidone Vito fu Luciano
8. Daidone Bernardo fu Luciano
9. Leo Gaetano fu Vito
10. Miceli Vincenzo fu Mariano
11. Simone Giuseppe di Vincenzo

Premesso che l'esercizio del potere non è fine a sè stesso nè meta dei propri interessi, ma obbligo sacrosanto di sacrificio e di disciplina maggiori per la ricerca degli intimi bisogni e delle giuste aspirazioni dei singoli, onde, bandendo ogni personalismo ed ogni risentimento, più forte rendere la coesione degli animi, voi fiduciari dovete nella ricostruzione delle Sezioni basarvi sulla purezza morale e sull'atteggiamento politico nei riguardi specialmente del 1924-1925, e soprattutto indagare sull'attività passata di ciascuno circa l'appartenenza o i contatti con la mafia, onde impedire che nel fascismo e col fascismo si riallaccino (venute a mancare per volontà del Regime le basi delittuose dell'azione) le fila di quella organizzazione che per tanti anni ha macchiato questa terra generosa.

Nessuna debolezza, nessuna perplessità nel disimpegno del vostro mandato: nel Fascismo non vi è posto per chi ha dubitato di esso o per chi ha contribuito a rendere malsicuro e non tranquillo questo meraviglioso popolo nel fecondo suo lavoro.

Ogni debolezza è colpa. Attendo dalla vostra opera obbiettiva e serena, ma inflessibile, la ricostituzione di Sezioni che siano espressione di pura e sincera fede fascista.

Il Commissario Straordinario del P. N. F. per la Provincia di Trapani

ON. MANFREDO CHIOSTRI

#### Tra Fanti e Camicie Nere

Due simboli in due eccelse figure: il Fante glorioso, la Camicia nera intrepida. Il primo guarda, con orgoglio, le scene logore del teatro di guerra, il secondo, con fiera, la sua patria restaurata dopo il debellamento dei rossi.

Diverse le fatiche, è vero: L'uno operò quattro anni consecutivi fra una tempesta furibonda di armi e di fuochi micidiali, contendendo palmo a palmo il terreno arido al forte nemico; l'altro profuso di giovinezza lottò per tre anni nelle città d'Italia...

e manganellando a destra e a manca, gridò ai corsi: Non viltendere il fante, ridona a lui il frutto della vittoria!

Sono questi oggi i nostri cari simboli che reggono lo spirito della Nazione, che hanno dato all'anima del popolo il palpito del dovere e dello amore e quell'insegnamento proficuo di come si può servire lo spazio di terra che Dio ci ha destinato, e dove i padri nostri hanno tessuto, un lavoro di civiltà umana, e le nostre mamme bagnate di lacrime le più sottili nostre sofferenze.

In epoche diverse, fanti e camicie nere, ingaggiarono le rispet-

Circolano da alcune settimane e sono state in questi giorni intensificate voci idiote di trasferimenti di alti funzionari di questa Provincia.

È appena il caso di avvertire che tali voci sono destituite di qualsiasi fondamento e sono, più che parto di fantasie travagliate, più desideri destinati a rimanere tali per lungo tempo ancora.

tive battaglie, si, con obbiettivi differenti, ma quali artefici di una grande causa hanno avuto il medesimo spirito, perchè fratelli della stessa stirpe, e dunque egualmente forti, generosi e fieri, hanno sacrificato la migliore età della loro vita, e la vita stessa, al fine di liberare l'Italia da certi giuochetti internazionali e dalla libidine dei furono diplomatici avidi di soverchi desideri d'onori e di ricchezza.

La Camicia Nera, per le sue prerogative, si è acquisito, nei nove anni di storia fascista, il degno titolo di «Fante»; tale viene considerato dalle leggi in vigore. Occorre quindi che il Legionario, tenga presente che la sua storia non si è fermata nell'anno V. Egli deve tenersi pronto in un domani di bisogno in cui la sua opera, nelle spoglie di ardito, sarà eguale a quella del Fante.

Allo scopo di celebrare in Roma solennemente nel 12° annuale dell'entrata in guerra, la comunione di spiriti che si perpetua simbolicamente, come ha ben scritto il Comandante Generale della Milizia — attraverso « il libro e moschetto » tra Fanti e Camicie Nere, il 24 Maggio prossimo, l'Opera Nazionale dei Combattenti, in forma ufficiale, donerà alle Legioni dell'Armata Nera, dodici bibliotechine contenute in appositi armadi con sportelli a rete con 250 opere: letture amene, romanzi, volumi d'istruzione elementare pratica relativi all'agricoltura e all'artigianato, libri di storia della nostra Guerra e di cultura fascista, confermeranno in qualsiasi tempo i vincoli saldi tra i Fanti vecchi e nuovi.

Alla grande Cerimonia, in rappresentanza del Partito e in qualità di Direttore del Settimanale «Milizia Fascista» assisterà Alessandro Melchiorri, l'infaticabile uomo che nelle pagine del giornale alimenta le speranze e l'avvenire dei baldi militi.

Ai Fanti lacerati e gloriosi, il milite porge il sue grazie.

Nino Schiavo

## Provvedimenti legislativi per gli affitti delle case di abitazione

R. D. L. 21 aprile 1927 n. 545  
(Gazz. Uff. 25 aprile n. 95).

Art. 1. — In ogni Comune che sia capoluogo di mandamento giudiziario possono essere istituite dal Prefetto, qualora le difficoltà derivanti dalla crisi degli alloggi lo rendano necessario, una o più commissioni di conciliazione per le vertenze tra i locatori ed i conduttori di case di abitazione.

Le commissioni di conciliazione dovranno redigere verbale da cui risultino tutti i dati ed elementi idonei a precisare i termini della vertenza, che esse sono chiamate a conciliare, anche se la conciliazione non riesca.

Art. 2. — Nei Comuni ove siano istituite commissioni di conciliazione a norma dell'articolo precedente, qualora venga richiesta al Pretore del Mandamento la preventiva autorizzazione per la esecuzione degli sfratti a termini dell'art. 1 del R. D. L. 6 gennaio 1927 n. 2, in relazione all'art. 1 del R. D. L. 6 maggio 1926 n. 743, il Pretore non può provvedere sulla richiesta, se insieme a questa non sia esibito a cura del richiedente, il verbale della commissione.

Nel provvedimento del Pretore deve essere fatta espressa menzione dell'adempimento, da parte del richiedente, dell'obbligo innanzi detto.

Quando la esecuzione di uno sfratto rimanga sospesa per altre due mesi, è in facoltà del Pretore di fissare un equo aumento del prezzo di locazione.

Art. 3. — Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel territorio dell'alto Commissariato di Napoli.

Il Ministro per la Giustizia è autorizzato a dare istruzioni per l'applicazione del presente decreto, che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per la Giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

R. D. L. 6 maggio 1927 n. 650  
(Gazz. Uff. 9 maggio n. 107).

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926 n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di disciplinare la vendita degli immobili urbani e di dare norme sulla graduazione degli sfratti delle case di abitazione

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nelle vendite di appartamenti per abitazione, il conduttore ha diritto di essere preferito, a parità di condizioni, a qualsiasi altro acquirente.

A questo scopo, il proprietario deve invitare il conduttore a dichiarare se intende acquistare i locali da lui occupati indicando il prezzo che ne desidera e le altre condizioni di vendita. Il conduttore, entro il termine di sei mesi, deve far conoscere se intenda valersi del diritto di prelazione stabilito nel presente articolo, depositando, in caso affermativo, presso un istituto di credito almeno il decimo del prezzo a titolo di caparra e di anticipo.

Qualora il conduttore non dichiarò di volere acquistare i locali da lui tenuti in fitto o non esegua il deposito della quota di prezzo nel termine suindicato, il proprietario può vendere i locali ad altri, purchè a condizioni non inferiori a quelle offerte al conduttore.

Il proprietario, ove non ottemperi all'obbligo della prelazione, sarà tenuto al risarcimento dei danni, in solido con l'acquirente.

Art. 2. — Il diritto di prelazione sta-

bitato nell'articolo precedente non sussiste nel caso di vendita dell'intero edificio, ma l'acquirente di questo non potrà prima che siano decorsi due anni dall'acquisto, aumentare le pigioni, nè sfrattare gli inquilini che si trovano nell'edificio, anche se nel frattempo venga a scadere il termine della locazione, tranne i casi di gravi inadempimenti contrattuali e salvo che nel contratto di locazione sia espressamente convenuta la risoluzione per il caso di vendita. Ove sia convenuta tale risoluzione, il conduttore potrà richiedere al Pretore che lo sfratto sia dilazionato; ed il Pretore, tenuto conto di tutte le circostanze e delle eventuali difficoltà per il conduttore di procurarsi altro alloggio, avrà facoltà di rinviare lo sfratto fino al termine massimo di un anno.

Art. 3. — Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano alle vendite stipulate dopo la data del presente decreto fino a tutto l'anno 1928. La esistenza di compromessi conclusi anteriormente alla detta data, non dispensa dalla osservanza delle disposizioni medesime, le quali non sono però applicabili agli stabili di proprietà demaniale, a quelli espropriati per causa di pubblica utilità e alle case di nuova costruzione, dichiarate abitabili dopo il 31 gennaio 1923.

Art. 4. — Nella graduazione degli sfratti a termini dei Regi Decreti Legge 7 gennaio 1927 n. 2 e 6 febbraio 1927 n. 76 debbono essere procrastinati per il periodo massimo stabilito dai Regi Decreti medesimi quelli, che, dal verbale delle Commissioni di conciliazione costituite a termini del R. Decreto Legge 21 Aprile 1927 n. 545, risultino determinati dalla pretesa del locatore di ottenere nei locali affittati un prezzo superiore a quello medio raggiunto, nello stesso comune, dalle abitazioni costruite anteriormente al 31 gennaio 1923.

La presente disposizione non si applica alle case di nuova costruzione dichiarate abitabili dopo tale data.

Art. 5. — Il Ministro per la giustizia è autorizzato, qualora ne ravvisi la necessità, a dare istruzioni per la esecuzione del presente decreto. Tali istruzioni e quelle autorizzate dai Regi Decreti Legge 6 maggio 1926 n. 2, 6 febbraio 1927 n. 76 e 21 aprile 1927 n. 545, hanno forza obbligatoria.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Decreto Ministeriale 8 maggio 1927  
(Gazz. Uff. 9 maggio n. 137).

Visti l'art. 3 del R. D. L. 21-4-1927 n. 545, contenente provvedimenti per le locazioni delle case di abitazione, e l'articolo 5 del R. D. L. 6 maggio 1927 n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita e agli affitti delle case di abitazione;

DECRETA:

Le istruzioni per l'applicazione dei Regi Decreti Legge 21 aprile 1927 n. 545 e 6 maggio 1927 n. 650 sono le seguenti:

I.

Le domande per la conciliazione di vertenze, presentate alle Commissioni istituite dal Prefetto ai sensi dell'art. 1 del R. D. L. 21 aprile 1927 n. 545, devono essere redatte per iscritto. Di esse viene subito presa nota in apposito registro. Quindi, di ufficio, le parti sono invitate a comparire davanti le Commissioni di conciliazione nel giorno ed ora

indicata dal Presidente della Commissione.

Le parti possono presentarsi personalmente ovvero farsi rappresentare con semplice mandato in calce all'invito di comparizione loro notificato. Il mandato importa autorizzazione ad accettare la conciliazione.

La Commissione, udite le parti, interpone i propri uffici per una equa conciliazione.

Essa può chiedere le informazioni che ritiene utili; e, qualora la parte, a cui sono chieste, non le fornisca, nel verbale deve precisamente essere indicato il tenore delle informazioni richieste e le ragioni addotte dalla parte per non fornirle.

II.

Qualora la conciliazione riesca, il verbale ne dà atto, precisandone i termini.

Nel caso contrario, nel verbale, oltre a tutti i dati e gli elementi idonei a precisare i termini della vertenza, deve essere obiettivamente riassunto il contenuto delle proposte di conciliazione avanzate dall'una o dall'altra parte o formulate dalla Commissione ragioni addotte da ciascuna delle parti per respingere la proposta, e sarà fatta menzione anche delle controproposte eventualmente avanzate. Verrà inoltre indicato nel verbale, qualora la Commissione riesca ad averne precisa notizia, quale fosse la pigione corrisposta al locatore nell'anno 1914 o in quelli anteriori, anche se trattasi di un inquilino diverso, e quale la pigione corrisposta attualmente. La Commissione deve però attenersi dall'esprimere il proprio giudizio sulla controversia.

Se nel giorno stabilito una delle parti non si presenta senza giustificare la sua assenza, la Commissione raccoglie le dichiarazioni della parte comparsa e dà atto dell'assenza dell'altra, che si considera aver rifiutato di procedere a conciliazione senza addurne i motivi.

Nel caso di subaffitto, la eventuale conciliazione della vertenza tra l'inquilino sublocatore e il subinquilino non può comunque pregiudicare i rapporti intercedenti tra il locatore e il suo diretto conduttore e, in ogni caso, la sua efficacia s'intende sempre subordinata alla locazione principale.

Se la domanda di conciliazione sia presentata dopo che il Pretore abbia già provveduto a fissare la data dello sfratto, la presentazione della domanda stessa non sospende il provvedimento del Pretore, e lo sfratto deve essere eseguito alla data stabilita, se nel frattempo, non intervenga conciliazione.

Nel caso, tuttavia, in cui sia richiesta al Pretore una ulteriore proroga dello sfratto e il richiedente esibisca il verbale redatto dalla Commissione di conciliazione, il Pretore potrà tenerne conto, qualora ravvisi che ricorrano dei casi eccezionali in cui la proroga può essere accordata, ovvero risulti verificarsi l'ipotesi contemplata nell'art. 4 del R. D. L. 6 maggio 1927 n. 650.

III.

Nessun diritto o tassa può essere riscosso dalle parti per la procedura di conciliazione. Le Commissioni di conciliazione sono tenute a rilasciare, a richiesta delle parti, previo rimborso delle spese di scritturazione, copia dei verbali di conciliazione, anche se negativi, e certificati attestanti la esistenza o meno di domande di conciliazione tra determinate persone, specificando altresì eventualmente se la definizione della pratica sia avvenuta.

IV.

Nel provvedere sulle domande di autorizzazione dello sfratto, all'effetto di graduarne la esecuzione a termini del R. D. L. 9 gennaio 1927 n. 2, i Pretori terranno in particolare considerazione il contenuto dei verbali delle Commissioni di conciliazione.

Qualora da essi risultino pretese eccessive del locatore o non giustificate opposizioni da parte di lui ad una equa conciliazione, il Pretore ne terrà conto per procrastinare più a lungo lo sfratto; nel caso opposto, egli affretterà l'esecuzione di questo, salva sempre l'applicazione dell'art. 4 del R. D. L. 6 maggio 1927 n. 650, nella ipotesi ivi contemplata. A tale effetto, si considera che il locatore pretenda di ottenere per i locali affittati un prezzo superiore a quello indicato nel medesimo articolo, anche quando, pure non avendo fatto alcuna richiesta di nuovo prezzo egli non riesca a giustificare pienamente le ragioni per le quali insiste nel richiedere lo sfratto del suo inquilino.

V.

L'aumento di pigione autorizzato dall'ultimo comma dell'art. del R. D. L. 21 aprile 1927 n. 545, sarà dal Pretore ordinato solo quando il prezzo di affitto corrisposto dall'inquilino risulti notevolmente inferiore a quello medio raggiunto, nello stesso Comune, dalle abitazioni costruite, anteriormente al 31 gennaio 1923.

Così nel deliberare sulla opportunità e sulla misura dello aumento, come nel procrastinare, più o meno a lungo lo sfratto, il Pretore dovrà tenere specialmente in considerazione la condizione delle persone che appartengono a categorie a reddito fisso, quali, precipuamente fra esse, i pensionati, i funzionari dello Stato, gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e, in generale, i pubblici impiegati.

VI.

Per l'applicazione del precedente N. V e dell'art. 4 del R. D. L. 6 maggio 1927 n. 650, deve tenersi presente la percentuale media di aumento verificatosi negli affitti delle case di abitazione poste nel Comune, in confronto del 1914.

Per l'accertamento di tale aumento medio i Pretori terranno presenti i dati forniti dai Comuni, che ne predisporranno la raccolta.

Nel determinare il prezzo di affitto del 1914, per confrontarlo con quello da corrispondere attualmente, si terrà conto delle trasformazioni e dei miglioramenti apportati alle case posteriormente a tale data.

VII.

Quando la richiesta di autorizzazione per la esecuzione dello sfratto sia presentata al Pretore dopo il decorso di 15 giorni da quello in cui furono notificati all'inquilino la sentenza o il provvedimento che ordina lo sfratto, ovvero la disdetta, il Pretore può provvedere sulla richiesta, qualora il richiedente esibisca un certificato della competente Commissione di conciliazione, dal quale risulti che nessuna domanda di conciliazione della vertenza tra le parti sia nel frattempo presentata.

Eguale il Pretore può provvedere sulla richiesta, quando da regolare certificato risulti che la domanda di conciliazione sia stata presentata da oltre trenta giorni alla competente Commissione e questa non abbia ancora provveduto su di essa.

Quando la richiesta di sfratto sia motivata da ragioni, debitamente accertate, di morosità, immoralità o da gravi inadempimenti contrattuali ed, in considerazione della gravità dei motivi, il Pretore ritenga necessario autorizzare l'urgenza la esecuzione dello sfratto, potrà provvedervi anche prima del decorso dei termini su indicati, se pure risulti presentata domanda di conciliazione.

VIII.

Restano fermi e conservano la loro prima efficacia tutti i provvedimenti con i quali il Pretore, prima dell'entrata in vigore del R. D. L. 21 aprile 1927 n. 545 abbia già fissata la data per l'esecuzione dello sfratto; e, qualora venga in seguito richiesta una ulteriore proroga a tale sfratto, il Pretore vi prov-

vede egualmente, senza bisogno di esibizione del verbale eventualmente redatto dinanzi la Commissione di conciliazione. Qualora tuttavia tale verbale sia esibito dallo interessato, il Pretore potrà tenere conto delle risultanze di esso nel determinare se e quale proroga sia da concedere, sempre però che ravvisi ricorrere uno dei casi eccezionali, di cui è menzione nel N. 3 delle istruzioni date con D. M. 2 marzo 1927. Qualora poi dal verbale risulti essersi verificata l'ipotesi contemplata nell'art. 4 del R. D. L. 6 maggio 1927, il Pretore accorderà la proroga, la quale potrà anche essere estesa ad un periodo uguale a quello indicato nel medesimo articolo.

Su tutte le altre domande, anche se presentate anteriormente, il Pretore non potrà provvedere, salvo quanto è stabilito nell'ultimo comma del N. VII, se non sia esibito il verbale redatto davanti la Commissione di conciliazione, ovvero se, trascorsi quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni di conciliazione non siano state istituite dal Prefetto o dal certificato da questo rilasciato risulti che nessuna domanda di conciliazione sia stata presentata.

Nel caso che la Commissione di con-

ciliazione venga costituita in epoca posteriore, rimarranno fermi tutti i provvedimenti emanati dal Pretore prima della pubblicazione del relativo decreto del Prefetto e dalla pubblicazione medesima decorrerà il termine di 15 giorni indicato nel comma precedente.

IX.

Non sono soggette alle norme del R. D. L. 21 aprile 1927 n. 545, le locazioni sottratte alle anteriori disposizioni vincolistiche, alle quali non è nemmeno applicabile il D. L. 6 gennaio 1927 n. 2, salvo quanto è disposto nell'art. 4 R. D. L. 6 maggio 1927 n. 650, per le locazioni ivi contemplate.

La esibizione del verbale di conciliazione, giusta l'art. 2 del menzionato D. L. 21 aprile 1927, n. 545, non è nemmeno necessaria per le richieste di sfratti proposti al Pretore da enti o istituti i quali abbiano come loro finalità di dare in locazione, con particolari facilitazioni, case di tipo economico o popolare.

X.

Con nostri successivi decreti saranno date le ulteriori istruzioni che fossero ritenute necessarie per l'esecuzione del Regio Decreto Legge 21 aprile 1927 n. 650.

## L'attività del Patronato Nazionale a Trapani

Il funzionamento dell'Istituto di Trapani comincia a svilupparsi oltre che per la sistemazione dei vari servizi anche perchè i risultati ottenuti hanno calorizzata l'azione svolta dall'Istituto nel campo assistenziale.

La sezione infortuni, la cui funzione forma la parte più delicata della nostra attività, è stata coordinata al centro e alla periferia sia per quanto riguarda l'accertamento sanitario per la valutazione dell'infortunio in rapporto alla menomata capacità lavorativa sia per quanto riguarda il controllo alle proposte di liquidazione.

E gli infortunati vengono visitati tanto in via di accertamento che di controllo da esperti sanitari e quanto prima la sede del Patronato sarà dotata di un ambulatorio medico-chirurgico.

Una maggiore diffusione si è data alle denunce degli infortunati in agricoltura e per l'oggetto sono stati invitati gli Ufficiali sanitari ed i medici condotti ad una regolare denuncia dei sinistri agricoli.

Un'indagine controllata dai Signori Podestà vien fatta per la configurazione giudica dei sinistrati agricoli per conoscere se le vittime dell'infortunio sono contadini mezzadri o piccoli proprietari per non sfuggire al riconoscimento ed alle liquidazioni dell'indennità dovuta per invalidità temporanea ai soli contadini.

I rapporti con gli Istituti di assicurazione sono buoni e meglio regolate anche in seguito alla visita degli Ispettori dei predetti Istituti; i quali spesso addivengono a risolvere casi di contrasto affidandone ogni soluzione a visita medica collegiale; e così si ottiene una pronta e sollecita definizione delle liquidazioni.

Un'azione rigorosa viene esercitata contro gli imprenditori e datori di lavoro scoperti di assicurazione obbligatoria contro gli infortunati sul lavoro; ed alcuni poi sono stati obbligati risarcire in proprio gli infortunati e corrispondere le indennità dovute per Legge.

I risultati ottenuti danno la prova dei benefici che ne risente la classe operaia ed agricola e confermano lo sviluppo che deve avere questa importante sezione del nostro Istituto.

La nostra opera si è anche affermata a quanto riguarda la sorveglianza sulla applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di assicurazioni sociali.

Nella provincia di Trapani per mancata applicazione della Legge di assicurazione invalidità e vecchiaia, degli agricoli, non ha avuta alcuna applicazione con grave danno dei lavoratori, che non hanno potuto beneficiarsi di queste disposizioni di legge.

Sono in corso trattative con l'Ufficio Provinciale dei Sindacati e le corporazioni dell'agricoltura per stabilire un accordo che permetta agli agricoltori l'adempimento degli obblighi di legge

ed a provvedere alla riscossione dei contributi assicurativi ed la servizio della regolarizzazione e tenuta tessere.

Per l'applicazione di quanto sopra si è dovuto procedere a raccogliere elementi statistici necessari ed indispensabili a questo ricupero (nome, cognome, paternità età degli operai agricoli della provincia — nome cognome residenza superficie del fondo di ogni agricoltore della provincia.)

E ciò è stato un lungo lavoro ispirato ad una accurata indagine per evitare ogni possibile inesattezza nei risultati finali.

Questo lavoro oltre che beneficiare una classe disagiata darà un grande sviluppo all'azione che svolge il Patronato Nazionale nel campo di attività che appartiene al servizio «Invalidità e Vecchiaia».

La nostra azione si è prodigata anche a favore delle altre categorie ed a meglio regolare questa importante funzione dell'assicurazioni sociali si è costituito in accordo con la Federazione dei Commercianti un servizio di tenuta di tessere, in modo che i datori di lavoro vengono sollevati da questo onere, e lo Istituto nella sua esatta ed oculata applicazione della legge per la sua organizzazione dà la più ampia garanzia che le leggi dell'assicurazioni sociali abbiano la loro applicazione e molte ditte hanno già aderito con plauso alla nostra iniziativa e si può calcolare che questo servizio si svilupperà ancora e con soddisfazione dei datori di lavoro e degli assicurati.

La sezione si è anche occupata della liquidazione degli assegni di morte alle vedove ed assegni di maternità, ed al ricupero di contributi assicurativi, ed ammissione al lavoro dei minorenni.

Un'altra attività del nostro Istituto è quella che svolge per il tramite del servizio di disoccupazione; il nostro intervento giova a mitigarne le conseguenze ed oltre che pagare i sussidi di disoccupazione a mezzo dei suoi rappresentanti in tutta la provincia svolge l'azione perchè il fenomeno scompaia regolando il collocamento della mano d'opera.

E difatti l'elenco degli operai è diviso secondo le diverse categorie in modo che si può disimpegnare qualsiasi richiesta da parte degli industriali.

E questa azione del nostro Ufficio di collocamento è stata sperimentata con la Ditta Tosi Cantiere di Taranto, che appena impiantata a Trapani per alcuni lavori per conto del Comando Militare di Messina ha potuto trovare nella nostra sezione gli operai necessari ai lavori; tutti muniti dei richiesti certificati medici di sana costituzione e di buona condotta.

Ed ancora per meglio regolare il collocamento, stanno per costituirsi gli Uffici Paritetici di collocamento per l'Arte Bianca e per i lavoratori della Categoria Albergo e Mensa.

# CRONACA DI TRAPANI

## CONTINUA L'AZIONE DEL PARTITO E DELLE AUTORITÀ per ottenere il ribasso del costo della vita

I seguenti dati statistici danno la conferma dell'attività svolta da questo Istituto di Trapani e l'assicurazione che ogni azione attiva e fattiva sarà studiata e svolta per la tutela dei lavoratori e per la migliore affermazione della grande opera economica e morale che oggi eleva le classi lavoratrici inquadrando nel grande organismo dello stato Nazionale.

Ufficio assicurazioni sociali	
Servizio Infortuni Agricoli :	
Pratiche aperte	n. 130
» definite	» 55
» in corso	» 75
Indennità liquidate	L. 18940,—
» offerte	» 15685,—
Beneficio ottenuto	L. 3255,—
Servizio Infortuni Industriali :	
Pratiche aperte	n. 161
» definite	» 100
» in corso	» 61
Indennità liquidate	L. 83303,75
» offerte	» 56230,50
Beneficio ottenuto	L. 27073,25
Servizio Pensioni Vecchiaia :	
Pratiche aperte	n. 79
» definite	» 67
» in corso	» 12
Importo annuo pensioni liquidate	L. 26679,80
Servizio Pensioni Invalidità :	
Pratiche aperte	n. 18
» definite	» 10
» in corso	» 7
Importo annuo pensioni liquidate	L. 3700,—
Servizio Assegni Morte :	
Pratiche aperte	n. 73
» definite	» 54
» in corso	» 19
Importo assegni liquidati	L. 16200,—
Servizio Assegni Maternità :	
Pratiche aperte	n. 18
» definite	» 1
Importo assegni liquidati	L. 100,—
Servizio Sussidi Disoccupazione :	
Pratiche aperte	n. 760
» definite	» 756
» in corso	» 6
Giornate sussidio concessi	L. 54895,—
Giornate sussidio pagate	» 23685,—
Importo sussidi concessi	» 198468,25
» pagati	» 85603,25
Ufficio legale	
Cause iniziate	n. 11
» vinte	» 2
» in corso	» 9
Ufficio medico	
Visite chirurgiche	n. 167
» specialisti	» 4
Certificati compilati	» 430
Ufficio collocamento emigrazione	
Disoccupati iscritti nell'anno	n. 837
» collocati	» 240
» iscritti a fine mese	» 597
Ufficio amministrazione	
Servizio marche, tessere, libretti assicurativi :	
Marche vendute	n. 7763
Importo marche vendute	L. 17421,55
Tessere compilate e vendute	n. 2091
Libretti compilati e venduti	n. 213

**Pro "Biblioteca Milizia",**  
È con vero senso di simpatia e di lealtà che alcune Case Editrici, alcuni fascisti e cittadini, hanno risposto all'invito del Comando della XIVa Zona della N. V. S. N. inviando libri per la Biblioteca Milizia.  
Detto Comando è lieto di comunicare ai più umili ed onesti offerenti:  
Casa editrice G. B. Paravia - industrie riunite editoriali siciliane - Casa editrice Mondadori - Alongi Cav. Uff. Giuseppe - Console Monroy cav. Alberto cap. di S. M. della Milizia Siciliana; Ragioniere Masetti Giovanni - Lombardo sig. Romualdo - Capitano Martines Umberto - e moltissimi Ufficiali della Milizia.  
Si avvertono i sigg. Ufficiali, le Camice Nere ed i fascisti che ancora non hanno risposto all'invito, che l'Ufficio Stampa del suddetto Comando, sito in Piazza Vittoria Palermitana riceve giornalmente le gentili offerte di libri.

A complemento di quanto abbiamo avuto occasione di riferire nel numero precedente del nostro giornale, veniamo a conoscenza che l'On.le Chiostrì, Commissario straordinario della Federazione Provinciale Fascista di Trapani, d'accordo con l'ill.mo Sig. Prefetto Comm. Sallicano, continua a far pressioni presso gli organi che rappresentano gli esercenti e i commercianti in genere perchè sia mantenuto e accentuato il ribasso del costo della vita per i generi di prima necessità e di largo consumo.

**Ribasso dei generi di cotoneeria e laneria**  
Il 18 corrente si è riunita nei locali della Federazione una Commissione composta dai rappresentanti dei negozianti in tessuti. Alla riunione hanno partecipato il Dr. Diana per la Federazione Fascista, il nostro Questore Cav. Uff. Li Voi, il Cav. Uff. Mario Costantino e il Sig. Alfonso Del Giudice, Presidente del gruppo negozianti in tessuti, più una numerosa rappresentanza dei predetti negozianti.  
È stato concordato di diminuire del 15 per cento del prezzo di fattura gli articoli di prima necessità

in biancheria, cotoneeria e laneria. I prezzi stabiliti dalle Autorità saranno controllati dalle Autorità stesse dietro esibizione delle fatture da parte dei negozianti.

**Generi di calzoleria**  
Uguale deliberazione è stata presa dai rappresentanti dei negozianti in calzature nel senso che i predetti effettueranno un ribasso del 10 per cento sui prezzi dei generi del loro commercio antecedentemente praticati.

**Casi di abitazioni e negozi**  
Fra giorni avrà luogo nei locali della Federazione Fascista una riunione fra i proprietari di case di abitazione e di locali adibiti ad uso negozio, allo scopo di esaminare il problema degli affitti ed adottare quelle determinazioni che ormai si rendono necessarie in relazione alla rivalutazione della nostra moneta. Ci riserviamo di dare ampi particolari al riguardo.

**Generi di gelateria e bibite**  
Anche sui generi di gelateria e sulle bibite sono stati ottenuti convenienti ribassi dagli esercenti interessati.

**Generi di calzoleria**  
Uguale deliberazione è stata presa dai rappresentanti dei negozianti in calzature nel senso che i predetti effettueranno un ribasso del 10 per cento sui prezzi dei generi del loro commercio antecedentemente praticati.

**Casi di abitazioni e negozi**  
Fra giorni avrà luogo nei locali della Federazione Fascista una riunione fra i proprietari di case di abitazione e di locali adibiti ad uso negozio, allo scopo di esaminare il problema degli affitti ed adottare quelle determinazioni che ormai si rendono necessarie in relazione alla rivalutazione della nostra moneta. Ci riserviamo di dare ampi particolari al riguardo.

**Generi di gelateria e bibite**  
Anche sui generi di gelateria e sulle bibite sono stati ottenuti convenienti ribassi dagli esercenti interessati.

**Generi di calzoleria**  
Uguale deliberazione è stata presa dai rappresentanti dei negozianti in calzature nel senso che i predetti effettueranno un ribasso del 10 per cento sui prezzi dei generi del loro commercio antecedentemente praticati.

**Casi di abitazioni e negozi**  
Fra giorni avrà luogo nei locali della Federazione Fascista una riunione fra i proprietari di case di abitazione e di locali adibiti ad uso negozio, allo scopo di esaminare il problema degli affitti ed adottare quelle determinazioni che ormai si rendono necessarie in relazione alla rivalutazione della nostra moneta. Ci riserviamo di dare ampi particolari al riguardo.

**Generi di gelateria e bibite**  
Anche sui generi di gelateria e sulle bibite sono stati ottenuti convenienti ribassi dagli esercenti interessati.

**Generi di calzoleria**  
Uguale deliberazione è stata presa dai rappresentanti dei negozianti in calzature nel senso che i predetti effettueranno un ribasso del 10 per cento sui prezzi dei generi del loro commercio antecedentemente praticati.

**Casi di abitazioni e negozi**  
Fra giorni avrà luogo nei locali della Federazione Fascista una riunione fra i proprietari di case di abitazione e di locali adibiti ad uso negozio, allo scopo di esaminare il problema degli affitti ed adottare quelle determinazioni che ormai si rendono necessarie in relazione alla rivalutazione della nostra moneta. Ci riserviamo di dare ampi particolari al riguardo.

**Generi di gelateria e bibite**  
Anche sui generi di gelateria e sulle bibite sono stati ottenuti convenienti ribassi dagli esercenti interessati.

**Generi di calzoleria**  
Uguale deliberazione è stata presa dai rappresentanti dei negozianti in calzature nel senso che i predetti effettueranno un ribasso del 10 per cento sui prezzi dei generi del loro commercio antecedentemente praticati.

**Casi di abitazioni e negozi**  
Fra giorni avrà luogo nei locali della Federazione Fascista una riunione fra i proprietari di case di abitazione e di locali adibiti ad uso negozio, allo scopo di esaminare il problema degli affitti ed adottare quelle determinazioni che ormai si rendono necessarie in relazione alla rivalutazione della nostra moneta. Ci riserviamo di dare ampi particolari al riguardo.

**Generi di gelateria e bibite**  
Anche sui generi di gelateria e sulle bibite sono stati ottenuti convenienti ribassi dagli esercenti interessati.

**Generi di calzoleria**  
Uguale deliberazione è stata presa dai rappresentanti dei negozianti in calzature nel senso che i predetti effettueranno un ribasso del 10 per cento sui prezzi dei generi del loro commercio antecedentemente praticati.

**Casi di abitazioni e negozi**  
Fra giorni avrà luogo nei locali della Federazione Fascista una riunione fra i proprietari di case di abitazione e di locali adibiti ad uso negozio, allo scopo di esaminare il problema degli affitti ed adottare quelle determinazioni che ormai si rendono necessarie in relazione alla rivalutazione della nostra moneta. Ci riserviamo di dare ampi particolari al riguardo.

**Generi di gelateria e bibite**  
Anche sui generi di gelateria e sulle bibite sono stati ottenuti convenienti ribassi dagli esercenti interessati.

**Generi di calzoleria**  
Uguale deliberazione è stata presa dai rappresentanti dei negozianti in calzature nel senso che i predetti effettueranno un ribasso del 10 per cento sui prezzi dei generi del loro commercio antecedentemente praticati.

**Casi di abitazioni e negozi**  
Fra giorni avrà luogo nei locali della Federazione Fascista una riunione fra i proprietari di case di abitazione e di locali adibiti ad uso negozio, allo scopo di esaminare il problema degli affitti ed adottare quelle determinazioni che ormai si rendono necessarie in relazione alla rivalutazione della nostra moneta. Ci riserviamo di dare ampi particolari al riguardo.

**Generi di gelateria e bibite**  
Anche sui generi di gelateria e sulle bibite sono stati ottenuti convenienti ribassi dagli esercenti interessati.

**Generi di calzoleria**  
Uguale deliberazione è stata presa dai rappresentanti dei negozianti in calzature nel senso che i predetti effettueranno un ribasso del 10 per cento sui prezzi dei generi del loro commercio antecedentemente praticati.

**Casi di abitazioni e negozi**  
Fra giorni avrà luogo nei locali della Federazione Fascista una riunione fra i proprietari di case di abitazione e di locali adibiti ad uso negozio, allo scopo di esaminare il problema degli affitti ed adottare quelle determinazioni che ormai si rendono necessarie in relazione alla rivalutazione della nostra moneta. Ci riserviamo di dare ampi particolari al riguardo.

**Generi di gelateria e bibite**  
Anche sui generi di gelateria e sulle bibite sono stati ottenuti convenienti ribassi dagli esercenti interessati.

**Generi di calzoleria**  
Uguale deliberazione è stata presa dai rappresentanti dei negozianti in calzature nel senso che i predetti effettueranno un ribasso del 10 per cento sui prezzi dei generi del loro commercio antecedentemente praticati.

Ed il tutto è in rapporto alle disposizioni in vigore di cui agli art. 10 e 13 D. L. 6 maggio 1917 n. 740, D. L. 23 settembre 1918 n. 1464, 8 R. D. 13 luglio 1919 n. 1146 modificato con l'art. 3 R. D. L. 11 gennaio 1923 n. 138, 9 e 13 legge 30 settembre 1920 n. 1349 modificati con gli art. 4 e 5 R. D. L. 11 gennaio 1923 n. 138, i quali stabiliscono quanto appresso:  
(Art. 10 D. L. 6-5-1917 n. 740)  
Chiunque vende, pone in vendita o somministra generi alimentari o merci di comune o largo consumo o che interessano la produzione agricola o industriale del paese a prezzi superiori a quelli fissati dalle autorità competenti, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire tremila e con il triplo della differenza tra il prezzo fissato e quello di vendita.

Chiunque, anche a mezzo di persona dipendente, acquista o riceve la cosa, è punito con le pene stabilite in questo articolo, ridotte da un terzo alla metà.  
È ordinata in ogni caso la confisca della merce.  
(Art. 13 D. L. 6-5-1917 n. 740)  
Il commerciante o il produttore che abitualmente fa vendita delle cose prodotte, se rifiuta di vendere, senza giustificato motivo, all'ingrosso o al minuto, ai prezzi fissati dall'autorità competente, generi alimentari o merci di comune o largo consumo o che interessano la produzione agricola o industriale del paese, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire tremila.

Il Sindaco può ordinare il sequestro delle cose delle quali fu rifiutata la vendita e può farle vendere anche immediatamente, nei modi che riterrà più opportuni, per conto ed a spese dell'avente diritto, riservando però ad esso le quantità necessarie per il consumo proprio e della sua famiglia. Qualora si tratti di vendita al minuto di generi alimentari, il sequestro o la vendita delle cose rifiutate sono in ogni caso ordinati dal Sindaco o dall'agente che accerta l'ingiustificato rifiuto.  
Art. 1 D. L. 23-9-1918 n. 1464)  
Chiunque in qualsiasi modo distrugge o deteriora generi alimentari dei quali esercita il commercio o la produzione per vendere, ovvero senza necessità lascia che le cose stesse deperiscano o diventino inadatte al consumo, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa di lire 100 a L. 20.000. Se per tali fatti si sia verificato un aumento o sia stata impedita la diminuzione dei prezzi, la pena è aumentata da un terzo alla metà.  
(Art. 8 R. D. 13-7-1919 n. 1146 modificato dall'art. 3 R. D. L. 11-1-1923 n. 138)  
La chiusura, senza giustificato motivo, dei negozi di vendita dei generi di prima necessità destinati al consumo popolare è considerata come rifiuto di vendita agli effetti dell'art. 13 D. L. 6 maggio 1917 n. 740 con l'applicazione delle pene e sanzioni in detta disposizione stabilite.  
(Art. 9 Legge 30-9-1920 n. 1349

Chiunque, anche a mezzo di persona dipendente, acquista o riceve la cosa, è punito con le pene stabilite in questo articolo, ridotte da un terzo alla metà.

È ordinata in ogni caso la confisca della merce.

Il commerciante o il produttore che abitualmente fa vendita delle cose prodotte, se rifiuta di vendere, senza giustificato motivo, all'ingrosso o al minuto, ai prezzi fissati dall'autorità competente, generi alimentari o merci di comune o largo consumo o che interessano la produzione agricola o industriale del paese, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire tremila.

Il Sindaco può ordinare il sequestro delle cose delle quali fu rifiutata la vendita e può farle vendere anche immediatamente, nei modi che riterrà più opportuni, per conto ed a spese dell'avente diritto, riservando però ad esso le quantità necessarie per il consumo proprio e della sua famiglia. Qualora si tratti di vendita al minuto di generi alimentari, il sequestro o la vendita delle cose rifiutate sono in ogni caso ordinati dal Sindaco o dall'agente che accerta l'ingiustificato rifiuto.

Art. 1 D. L. 23-9-1918 n. 1464)  
Chiunque in qualsiasi modo distrugge o deteriora generi alimentari dei quali esercita il commercio o la produzione per vendere, ovvero senza necessità lascia che le cose stesse deperiscano o diventino inadatte al consumo, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa di lire 100 a L. 20.000. Se per tali fatti si sia verificato un aumento o sia stata impedita la diminuzione dei prezzi, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(Art. 8 R. D. 13-7-1919 n. 1146 modificato dall'art. 3 R. D. L. 11-1-1923 n. 138)  
La chiusura, senza giustificato motivo, dei negozi di vendita dei generi di prima necessità destinati al consumo popolare è considerata come rifiuto di vendita agli effetti dell'art. 13 D. L. 6 maggio 1917 n. 740 con l'applicazione delle pene e sanzioni in detta disposizione stabilite.

(Art. 9 Legge 30-9-1920 n. 1349

Chiunque, anche a mezzo di persona dipendente, acquista o riceve la cosa, è punito con le pene stabilite in questo articolo, ridotte da un terzo alla metà.

È ordinata in ogni caso la confisca della merce.

Il commerciante o il produttore che abitualmente fa vendita delle cose prodotte, se rifiuta di vendere, senza giustificato motivo, all'ingrosso o al minuto, ai prezzi fissati dall'autorità competente, generi alimentari o merci di comune o largo consumo o che interessano la produzione agricola o industriale del paese, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire tremila.

Il Sindaco può ordinare il sequestro delle cose delle quali fu rifiutata la vendita e può farle vendere anche immediatamente, nei modi che riterrà più opportuni, per conto ed a spese dell'avente diritto, riservando però ad esso le quantità necessarie per il consumo proprio e della sua famiglia. Qualora si tratti di vendita al minuto di generi alimentari, il sequestro o la vendita delle cose rifiutate sono in ogni caso ordinati dal Sindaco o dall'agente che accerta l'ingiustificato rifiuto.

Art. 1 D. L. 23-9-1918 n. 1464)  
Chiunque in qualsiasi modo distrugge o deteriora generi alimentari dei quali esercita il commercio o la produzione per vendere, ovvero senza necessità lascia che le cose stesse deperiscano o diventino inadatte al consumo, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa di lire 100 a L. 20.000. Se per tali fatti si sia verificato un aumento o sia stata impedita la diminuzione dei prezzi, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(Art. 8 R. D. 13-7-1919 n. 1146 modificato dall'art. 3 R. D. L. 11-1-1923 n. 138)  
La chiusura, senza giustificato motivo, dei negozi di vendita dei generi di prima necessità destinati al consumo popolare è considerata come rifiuto di vendita agli effetti dell'art. 13 D. L. 6 maggio 1917 n. 740 con l'applicazione delle pene e sanzioni in detta disposizione stabilite.

(Art. 9 Legge 30-9-1920 n. 1349

Chiunque, anche a mezzo di persona dipendente, acquista o riceve la cosa, è punito con le pene stabilite in questo articolo, ridotte da un terzo alla metà.

È ordinata in ogni caso la confisca della merce.

Il commerciante o il produttore che abitualmente fa vendita delle cose prodotte, se rifiuta di vendere, senza giustificato motivo, all'ingrosso o al minuto, ai prezzi fissati dall'autorità competente, generi alimentari o merci di comune o largo consumo o che interessano la produzione agricola o industriale del paese, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire tremila.

Il Sindaco può ordinare il sequestro delle cose delle quali fu rifiutata la vendita e può farle vendere anche immediatamente, nei modi che riterrà più opportuni, per conto ed a spese dell'avente diritto, riservando però ad esso le quantità necessarie per il consumo proprio e della sua famiglia. Qualora si tratti di vendita al minuto di generi alimentari, il sequestro o la vendita delle cose rifiutate sono in ogni caso ordinati dal Sindaco o dall'agente che accerta l'ingiustificato rifiuto.

Art. 1 D. L. 23-9-1918 n. 1464)  
Chiunque in qualsiasi modo distrugge o deteriora generi alimentari dei quali esercita il commercio o la produzione per vendere, ovvero senza necessità lascia che le cose stesse deperiscano o diventino inadatte al consumo, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa di lire 100 a L. 20.000. Se per tali fatti si sia verificato un aumento o sia stata impedita la diminuzione dei prezzi, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(Art. 8 R. D. 13-7-1919 n. 1146 modificato dall'art. 3 R. D. L. 11-1-1923 n. 138)  
La chiusura, senza giustificato motivo, dei negozi di vendita dei generi di prima necessità destinati al consumo popolare è considerata come rifiuto di vendita agli effetti dell'art. 13 D. L. 6 maggio 1917 n. 740 con l'applicazione delle pene e sanzioni in detta disposizione stabilite.

(Art. 9 Legge 30-9-1920 n. 1349

Chiunque, anche a mezzo di persona dipendente, acquista o riceve la cosa, è punito con le pene stabilite in questo articolo, ridotte da un terzo alla metà.

È ordinata in ogni caso la confisca della merce.

Il commerciante o il produttore che abitualmente fa vendita delle cose prodotte, se rifiuta di vendere, senza giustificato motivo, all'ingrosso o al minuto, ai prezzi fissati dall'autorità competente, generi alimentari o merci di comune o largo consumo o che interessano la produzione agricola o industriale del paese, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire tremila.

Il Sindaco può ordinare il sequestro delle cose delle quali fu rifiutata la vendita e può farle vendere anche immediatamente, nei modi che riterrà più opportuni, per conto ed a spese dell'avente diritto, riservando però ad esso le quantità necessarie per il consumo proprio e della sua famiglia. Qualora si tratti di vendita al minuto di generi alimentari, il sequestro o la vendita delle cose rifiutate sono in ogni caso ordinati dal Sindaco o dall'agente che accerta l'ingiustificato rifiuto.

Art. 1 D. L. 23-9-1918 n. 1464)  
Chiunque in qualsiasi modo distrugge o deteriora generi alimentari dei quali esercita il commercio o la produzione per vendere, ovvero senza necessità lascia che le cose stesse deperiscano o diventino inadatte al consumo, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa di lire 100 a L. 20.000. Se per tali fatti si sia verificato un aumento o sia stata impedita la diminuzione dei prezzi, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(Art. 8 R. D. 13-7-1919 n. 1146 modificato dall'art. 3 R. D. L. 11-1-1923 n. 138)  
La chiusura, senza giustificato motivo, dei negozi di vendita dei generi di prima necessità destinati al consumo popolare è considerata come rifiuto di vendita agli effetti dell'art. 13 D. L. 6 maggio 1917 n. 740 con l'applicazione delle pene e sanzioni in detta disposizione stabilite.

Chiunque, anche a mezzo di persona dipendente, acquista o riceve la cosa, è punito con le pene stabilite in questo articolo, ridotte da un terzo alla metà.

È ordinata in ogni caso la confisca della merce.

Il commerciante o il produttore che abitualmente fa vendita delle cose prodotte, se rifiuta di vendere, senza giustificato motivo, all'ingrosso o al minuto, ai prezzi fissati dall'autorità competente, generi alimentari o merci di comune o largo consumo o che interessano la produzione agricola o industriale del paese, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire tremila.

Il Sindaco può ordinare il sequestro delle cose delle quali fu rifiutata la vendita e può farle vendere anche immediatamente, nei modi che riterrà più opportuni, per conto ed a spese dell'avente diritto, riservando però ad esso le quantità necessarie per il consumo proprio e della sua famiglia. Qualora si tratti di vendita al minuto di generi alimentari, il sequestro o la vendita delle cose rifiutate sono in ogni caso ordinati dal Sindaco o dall'agente che accerta l'ingiustificato rifiuto.

Art. 1 D. L. 23-9-1918 n. 1464)  
Chiunque in qualsiasi modo distrugge o deteriora generi alimentari dei quali esercita il commercio o la produzione per vendere, ovvero senza necessità lascia che le cose stesse deperiscano o diventino inadatte al consumo, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa di lire 100 a L. 20.000. Se per tali fatti si sia verificato un aumento o sia stata impedita la diminuzione dei prezzi, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(Art. 8 R. D. 13-7-1919 n. 1146 modificato dall'art. 3 R. D. L. 11-1-1923 n. 138)  
La chiusura, senza giustificato motivo, dei negozi di vendita dei generi di prima necessità destinati al consumo popolare è considerata come rifiuto di vendita agli effetti dell'art. 13 D. L. 6 maggio 1917 n. 740 con l'applicazione delle pene e sanzioni in detta disposizione stabilite.

(Art. 9 Legge 30-9-1920 n. 1349

Chiunque, anche a mezzo di persona dipendente, acquista o riceve la cosa, è punito con le pene stabilite in questo articolo, ridotte da un terzo alla metà.

È ordinata in ogni caso la confisca della merce.

Il commerciante o il produttore che abitualmente fa vendita delle cose prodotte, se rifiuta di vendere, senza giustificato motivo, all'ingrosso o al minuto, ai prezzi fissati dall'autorità competente, generi alimentari o merci di comune o largo consumo o che interessano la produzione agricola o industriale del paese, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire tremila.

Il Sindaco può ordinare il sequestro delle cose delle quali fu rifiutata la vendita e può farle vendere anche immediatamente, nei modi che riterrà più opportuni, per conto ed a spese dell'avente diritto, riservando però ad esso le quantità necessarie per il consumo proprio e della sua famiglia. Qualora si tratti di vendita al minuto di generi alimentari, il sequestro o la vendita delle cose rifiutate sono in ogni caso ordinati dal Sindaco o dall'agente che accerta l'ingiustificato rifiuto.

Art. 1 D. L. 23-9-1918 n. 1464)  
Chiunque in qualsiasi modo distrugge o deteriora generi alimentari dei quali esercita il commercio o la produzione per vendere, ovvero senza necessità lascia che le cose stesse deperiscano o diventino inadatte al consumo, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa di lire 100 a L. 20.000. Se per tali fatti si sia verificato un aumento o sia stata impedita la diminuzione dei prezzi, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(Art. 8 R. D. 13-7-1919 n. 1146 modificato dall'art. 3 R. D. L. 11-1-1923 n. 138)  
La chiusura, senza giustificato motivo, dei negozi di vendita dei generi di prima necessità destinati al consumo popolare è considerata come rifiuto di vendita agli effetti dell'art. 13 D. L. 6 maggio 1917 n. 740 con l'applicazione delle pene e sanzioni in detta disposizione stabilite.

(Art. 9 Legge 30-9-1920 n. 1349

Chiunque, anche a mezzo di persona dipendente, acquista o riceve la cosa, è punito con le pene stabilite in questo articolo, ridotte da un terzo alla metà.

È ordinata in ogni caso la confisca della merce.

Il commerciante o il produttore che abitualmente fa vendita delle cose prodotte, se rifiuta di vendere, senza giustificato motivo, all'ingrosso o al minuto, ai prezzi fissati dall'autorità competente, generi alimentari o merci di comune o largo consumo o che interessano la produzione agricola o industriale del paese, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire tremila.

Il Sindaco può ordinare il sequestro delle cose delle quali fu rifiutata la vendita e può farle vendere anche immediatamente, nei modi che riterrà più opportuni, per conto ed a spese dell'avente diritto, riservando però ad esso le quantità necessarie per il consumo proprio e della sua famiglia. Qualora si tratti di vendita al minuto di generi alimentari, il sequestro o la vendita delle cose rifiutate sono in ogni caso ordinati dal Sindaco o dall'agente che accerta l'ingiustificato rifiuto.

Art. 1 D. L. 23-9-1918 n. 1464)  
Chiunque in qualsiasi modo distrugge o deteriora generi alimentari dei quali esercita il commercio o la produzione per vendere, ovvero senza necessità lascia che le cose stesse deperiscano o diventino inadatte al consumo, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa di lire 100 a L. 20.000. Se per tali fatti si sia verificato un aumento o sia stata impedita la diminuzione dei prezzi, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(Art. 8 R. D. 13-7-1919 n. 1146 modificato dall'art. 3 R. D. L. 11-1-1923 n. 138)  
La chiusura, senza giustificato motivo, dei negozi di vendita dei generi di prima necessità destinati al consumo popolare è considerata come rifiuto di vendita agli effetti dell'art. 13 D. L. 6 maggio 1917 n. 740 con l'applicazione delle pene e sanzioni in detta disposizione stabilite.

(Art. 9 Legge 30-9-1920 n. 1349

Chiunque, anche a mezzo di persona dipendente, acquista o riceve la cosa, è punito con le pene stabilite in questo articolo, ridotte da un terzo alla metà.

È ordinata in ogni caso la confisca della merce.

Il commerciante o il produttore che abitualmente fa vendita delle cose prodotte, se rifiuta di vendere, senza giustificato motivo, all'ingrosso o al minuto, ai prezzi fissati dall'autorità competente, generi alimentari o merci di comune o largo consumo o che interessano la produzione agricola o industriale del paese, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire tremila.

Il Sindaco può ordinare il sequestro delle cose delle quali fu rifiutata la vendita e può farle vendere anche immediatamente, nei modi che riterrà più opportuni, per conto ed a spese dell'avente diritto, riservando però ad esso le quantità necessarie per il consumo proprio e della sua famiglia. Qualora si tratti di vendita al minuto di generi alimentari, il sequestro o la vendita delle cose rifiutate sono in ogni caso ordinati dal Sindaco o dall'agente che accerta l'ingiustificato rifiuto.

Art. 1 D. L. 23-9-1918 n. 1464)  
Chiunque in qualsiasi modo distrugge o deteriora generi alimentari dei quali esercita il commercio o la produzione per vendere, ovvero senza necessità lascia che le cose stesse deperiscano o diventino inadatte al consumo, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa di lire 100 a L. 20.000. Se per tali fatti si sia verificato un aumento o sia stata impedita la diminuzione dei prezzi, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(Art. 8 R. D. 13-7-1919 n. 1146 modificato dall'art. 3 R. D. L. 11-1-1923 n. 138)  
La chiusura, senza giustificato motivo, dei negozi di vendita dei generi di prima necessità destinati al consumo popolare è considerata come rifiuto di vendita agli effetti dell'art. 13 D. L. 6 maggio 1917 n. 740 con l'applicazione delle pene e sanzioni in detta disposizione stabilite.

## Un viaggio aereo

Non so se vi ha mai capitato di assistere alla partenza di un treno! Credo che sì.

In questo caso avrete potuto osservare come chi si accinge a compiere un lungo o breve viaggio su di un qualunque «vilissimo treno», è, di solito, maledettamente preoccupato. Ebbene permettetemi di affermare che quel «viaggiatore» ha molte giustificate ragioni per esserlo.

Sia detto francamente: un viaggio in treno di 20 ore per recarsi da nord a sud o da sud a nord, in un qualunque paese del mondo presenta poche difficoltà, ma comporta qualche dovere; prima di tutto quello di non perdere il treno.

Pensate poi ai bagagli — quelli che avete con voi e quelli che avete affidato al bagagliaio e che e che dovrebbero possibilmente seguire la vostra sorte; — ai pochi minuti che avete, di solito, a disposizione in una qualunque stazione, nell'ora più cara e più dolce al riposo notturno, per cambiare treno... o per discendere: ai biglietti: al controllore: al signore che fuma un sigaro pestilenziale o che per risolvere comodamente il problema del suo riposo, tira calci o posa i suoi dolcissimi piedi su i vostri: alla signora col piccolo in fasce, piagnucoloso e petulante: al signore che sale ad una qualunque stazione e d'improvviso senza conoscervi e senza avervi mai visto, vi attacca un discorso su di un problema o su di un motivo del giorno ed insiste e vi insegna che per vivere in tranquillità bisogna meditare, meditare sulla caducità delle cose terrene: in quella vi cade su i piedi una valigia — la nostra — che penzolava lassù sulla rete. Un disastro!

Il viaggio continua, monotono, triste, per la campagna, nel buio della notte senza stelle e senza luna.

Ad una stazione una banda municipale saluta l'arrivo del treno, al suono di una marcia. Vi affacciate al finestrino incuriosito. Che è, che non è: chi è arrivato, chi parte? Non c'è nulla di straordinario: dal treno non scende nessuno. Aprono lo sportello del vostro scompartimento, ed ecco salire una coppia di sposi che per iniziare brillantemente la loro vita coniugale, partono alle tre di notte dal loro paese, in viaggio di nozze. Moine, carezze furtive, sospiri, occhiate languide; un bagaglio di buone e giustificate intenzioni. E, poi, il sonno. Un grido nella notte cupa vi sveglia di soprassalto. Un ladro?! Un assassino?! Un ladro: semplicemente un ladro, che ha alleggerito della borsetta una signora, una bella signora. Perché capita anche questo: le signore che viaggiano sole, amano le avventure. Cominciano così con l'accettare lo sguardo, e poi la cortesia; e poi le parole dello sconosciuto. Si tratta di un ladro, ma la signora non lo conosce. Più tardi se ne accorgono: un grido. Lo sconosciuto non c'è più: è scomparso.

Queste, le delizie del viaggio in treno. Dopo venti ore di sbalottamento, arrivate. Sì, arrivate: ma in un stato pietoso, compassionevole. Avete percorso 600 chilometri.

Differenza!

Arrivate sul campo di aviazione. Prendete posto sull'apparecchio che attende con l'elica in moto il passeggero in ritardo. Una valigetta con un «necessaire» da viaggio. Dovrete fare un volo di 600 chilometri. Sono le cinque del mattino. Alle nove scendete a terra. Siete arrivati. Alle tre del pomeriggio sbrigate il vostro affare, ripartite. Alle sette arrivate un'altra volta, dopo di avere percorso altri 600 chilometri.

Otto ore di volo ed avete ammirato dal cielo paesi e città; lo spettacolo delle nubi; i quadranti colorati dei campi e dei prati, i nastri capricciosi e lucenti dei torrenti e dei fiumi; i cipressi delle colline toscane, le pinete sulle rive del mare; il mare... Ed avete volato nel sole, con il cuore pieno di gioia.

Il vento! c'è stata anche qualche raffica di vento che vi ha fatto vedere la terra sopra di voi. Fenomeni di volo.

Avete volato, avete inseguito come in un sogno il vostro desiderio. Siete arrivati; siete tornati, ed avete risposto all'amico curioso: — «Stamane a Vienna (o a Budapest o a Monaco o ad Atene) ho incontrato X... Sai, ti saluta tanto».

### Aliger

#### Riammissione in servizio dei sottufficiali specializzati della regia aeronautica

In forza di un recente decreto legge il Ministero dell'Aeronautica ha facoltà di riammettere in servizio sottufficiali e militari di truppa della R. Aeronautica, congedati da non oltre quattro anni, purché celibi, di età inferiori ai 35 anni e che risultino fisicamente idonei e di provata capacità professionale.

Le riammissioni sono consentite fino al grado di sergente; possono però aspirarvi anche i sergenti maggiori dietro rinuncia al maggior grado rivestito.

Le specialità contemplate per la riammissione sono: piloti, motoristi (solo per i graduati di truppa), montatori, armieri artificieri, fotografi, radio-elettrici e radio-aerologi. I sottufficiali piloti possono essere riammessi anche se siano

trascorsi più di quattro anni dalla data del loro invio in congedo.

I sottufficiali riammessi seguiranno in graduatoria nella rispettiva categoria il sergente meno anziano che trovasi in servizio all'atto della loro riammissione.

I graduati di truppa (i quali prima di essere riammessi dovranno subire apposito esperimento) se riconosciuti idonei seguiranno in graduatoria nella rispettiva categoria il graduato meno anziano.

I riammessi in servizio dovranno contrarre una forma sufficiente per raggiungere il 6° o il 12° anno di servizio a seconda che abbiano o no compiuto precedentemente già 6 anni di servizio.

Essi hanno diritto al soprassoldo di L. 25 mensili purché, dopo la ferma di anni 6 contraggano una rafferma di 6 anni.

Le domande in carta da bollo dovranno essere indirizzate al ministero per l'Aeronautica — Dir. Gen. del Personale Militare e delle Scuole — non più tardi del 1. luglio 1927, corredate oltre dei documenti di rito, dal foglio di congedo, del certificato di stato libero, del certificato di inesistenza di carichi pendenti (da rilasciarsi dalla Procura del Re) e della dichiarazione di rinuncia in condizionata al grado per i sottufficiali che rivestono quello di sergente maggiore.

Nella domanda dovrà essere inoltre specificato il comando del Reparto o di Storno dal quale gli aspiranti furono invitati in congedo e il loro preciso indirizzo.

Tutte le domande finora pervenute al Ministero dell'Aeronautica per ottenere la riammissione in servizio sono considerate inesistenti.

dal Delegato della Sezione di Trapani e da una rappresentanza di Avanguardisti col gagliardetto.

Le squadre partenti sono state accompagnate alla stazione da tutta la Sezione Avanguardisti Balilla, dai gruppi Avanguardisti femminili e piccole italiane, nonché dalle Autorità civili e militari, fra il plauso e l'entusiasmo della cittadinanza. Le piccole italiane, con pensiero gentile, offrono dei fiori a tutti i partenti.

Dopo la partenza il Presidente dell'Opera Nazionale, accompagnato dal Podestà visitò i locali della Sezione Avanguardisti e Balilla.

Ivi si fecero trovare i gruppi Avanguardisti, Balilla e piccole italiane che accolsero le Autorità con potenti alate inneggianti all'Italia, alla Monarchia e al Duce.

Il Presidente dell'Opera, nel rendere il saluto alla balda gioventù marsalese, esprime il suo vivo compiacimento per la perfetta organizzazione della Sezione di Marsala, prima ed unica fra tutte le Sezioni della provincia, che ha avuto il vanto di potere inviare le squadre di rappresentanza alla VII gara; ringraziò il Podestà di Marsala per il valido appoggio sia materiale che morale dato a quella Sezione, e le autorità tutte che vollero rendere con la loro presenza più solenne la cerimonia.

Il Podestà ringraziò il Presidente dell'Opera a nome della Sezione di Marsala e di tutta la cittadinanza.

### Da Partanna

#### Comitato per l'assistenza alle Associazioni Giovanili fasciste

Per iniziativa di una eletta schiera di signore e signorine s'è costituito un comitato di dame che si propone l'offerta dei gagliardetti alle Associazioni Giovanili e la divisa regolamentare agli Avanguardisti e ai Balilla poveri di Partanna.

Al Comitato che si costituisce per un'opera così altamente patriottica, vada il nostro ringraziamento e la nostra lode, mentre siamo certi che le Associazioni su cennate, sorrette dall'unanime consenso della cittadinanza e degnamente guidate dal nostro infaticabile camerata Prof. Giuseppe Ciulla, si lasceranno ammirare, come pel passato, per il senso alto di disciplina e di patriottismo da cui sono animate.

#### "Piccole Italiane", e fascio femminile

Con vivo compiacimento apprendiamo che la Signorina Anna Tedesco, validamente coadiuvata dal R. Direttore Didattico Nino Gargano, ha costituito un numeroso gruppo di Piccole Italiane mentre la signorina Dott. Lombardo è stata chiamata dalla Delegata Provinciale Prof. Letizia Venturini a costituire il Fascio femminile.

Questo fervore di opere puro di fede e di idealità, è indice sicuro che il fascismo in Partanna ha posto le più salde radici.

### Da Marsala

#### Partenza per Roma delle squadre concorrenti alla VII Gara Generale di Tiro a Segno

Oggi 19, col treno delle 8,45 sono partiti alla volta di Roma per prendere parte alla VII Gara di Tiro a segno nazionale, una squadra di avanguardisti composta di sei giovani, ed una squadra di balilla composta di quattro ragazzi.

Accompagnava le due squadre il Delegato della Sezione Avanguardisti di Marsala Signor Prof. Gaspere Bucalo.

Il Presidente del Comitato Provinciale dell'Opera Nazionale Balilla, Signor Giuseppe Ali Monroy, volle con la sua presenza rendere più solenne la cerimonia e vi è intervenuto accompagnato

### Da Salemi

#### Onoranze funebri ad un garibaldino

Il 14 c. m. decedeva in Salemi l'ultimo glorioso superstita della falange Garibaldina Salemitana nella persona di Bellitti Mariano.

Ad iniziativa del Commissario Prefettizio e del Fascio, vennero rese alla Salma del Glorioso Veterano solenne onoranze.

Nel pomeriggio del 15 c. m. un grandioso corteo a cui partecipavano tutte le Autorità Civili, Religiose e militari, i Gruppi Avanguardista, Balilla, le scuole, le Associazioni, i Sodalizi, i Sindacati, preceduto dal Corpo Musicale, accompagnava il Glorioso Superstita all'ultima dimora, dove ne tessea il funebre elogio il Fascista Pandolfo Giuseppe.

Faceva scorta di onore alla Salma una rappresentanza della locale Centuria della Milizia V.S.N. e dell'Arma dei RR. CC.

#### Fascio Femminile

E' stata dalle gerarchie designata quale fiduciaria per l'organizzazione del Fascio Femminile la Professoressa Chiavetti di questo R. Ginnasio.

La Prof. Lombardo e l'insegnante Sig. na Pumilla avranno rispettivamente l'incarico per l'inquadramento delle Giovani Italiane e delle Piccole Italiane.

#### Nella Federazione Prov. Fascista dei Commercianti

L'Ufficio Stampa della Federazione Provinciale Fascista dei Commercianti comunica:

Domenica 8 Maggio, ad invito di questa Presidenza Federale, nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio ed Industria per la Provincia di Trapani, si sono riunite le Assemblee dei Negozianti Calzature e Cuoiami e Drogherie, Salumerie, Rosticcerie e simili.

Ha presieduto entrambe le Assemblee affollatissime, il Cav. Costantino Mario, Presidente della Federazione assistito dal Segretario Provinciale, il quale dopo avere spiegato ai presenti l'inquadramento Sindacale, ed il suo funzionamento, dato l'unanime consenso delle Assemblee ha dichiarato costituito il Gruppo Negozianti Calzature e Cuoiami ed il Gruppo Negozianti drogherie, salumerie, rosticcerie e simili.

I Direttori dei due Gruppi vennero così costituiti:

Gruppo Negozianti Calzature e Cuoiami  
Presidente: Genna Andrea fu Gaetano.

Gruppo Negozianti drogherie, salumerie, rosticcerie e simili.

Consigliere: Carpitella Diego, Migliori Ignazio, Castro Luigi, Mannone Salvatore.

Gruppo Drogherie, Salumerie Rosticcerie, e simili

Presidente: Giuseppe Occhipinti Amato.

Consiglieri: Bonfiglio Gaspare, Abate Giuseppe, Arceri Girolamo, La Francesca Leonardo.

Lunedì 9 Maggio nella medesima Sala della Camera di Commercio, alle ore 15 si è riunita l'Assemblea degli Esercenti Pubblici Esercizi.

Ha presieduto il Segretario Provinciale Rag. Michele Costantino, il quale dopo avere portato all'Assemblea il saluto del Presidente Federale, costretto ad assentarsi, perchè altrove trattenuto per impegni precedenti, ha lungamente esposto agli intervenuti l'inquadramento Sindacale Fascista, chiarendo gli scopi e le funzioni che le Federazioni sono chiamate ad assolvere, nell'interesse delle Classi che rappresentano, affinché armonizzando in un vincolo di fraternità i fattori della produzione Capitale e Lavoro possano raggiungere quei vantaggi desiderati dai buoni Italiani nell'interesse della Economia della Nazione.

Dato l'unanime consenso degli intervenuti il Presidente ha dichiarato costituito il Gruppo Esercenti Pubblici Esercizi.

Ad unanimità il Direttorio è stato così composto:

Presidente: Avv. Giov. Battista Benivegna.

Consiglieri: Ravazza Giuseppe, Buscaino Giuseppe, Colicchia Leonardo, Genovese Vito.

Più tardi alle ore 17,30 ha avuto luogo la costituzione del Gruppo Negozianti Grossisti in Cereali, il Direttorio è stato così costituito:

Presidente: Adragna Stefano fu Alberto.

Consiglieri: Zummo Vito fu Ignazio, Barraco Ignazio fu Giuseppe, Ditta Vito di Nicolò, Michele Catalano Pace di Simone.

L'Ufficio Amministrazione della Federazione Provinciale Fascista dei Commercianti, avverte gli iscritti ai vari Gruppi, che l'Ufficio tesseramento (Via Cortina N. 21) è aperto dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 19. Si invitano pertanto i Sigg. Commercianti a volere provvedersi della tessera Confederale.

On. Manfredo Chiostrì, Direttore  
Cav. Agostino Quartana, Redatt. resp.

Trapani—Coop. Tip. "LA COMBATTENTE"

## DALLA PROVINCIA

### Da Castelvetro

#### L'insediamento del Podestà

Per la nomina e l'insediamento del primo Podestà di questo Comune, Comm. Avv. Giuseppe Gentile, la cittadinanza di Castelvetro è stata scossa da un entusiasmo indescrivibile, che attenda anche come questa popolazione segua e aderisca perfettamente al Regime fascista.

Il Comm. Gentile ha prestato giuramento nelle mani del Sig. Prefetto della Provincia sabato 14 scorso, e la notizia diffusasi in un baleno, ha fatto accorrere la sera, alla stazione, all'arrivo del treno per Castelvetro, una vera folla di ferventi fascisti che hanno accompagnato alla sede del Fascio il Podestà, inneggiando continuamente al Duce e al fascismo.

Alle ore undici della domenica in una forma quanto mai austera il Podestà si è insediato nel suo Ufficio. L'insediamento è avvenuto nella sala del Consiglio Comunale, alla presenza dei soli impiegati del Comune.

Nel pomeriggio dello stesso giorno di Domenica, una immensa folla di popolo è convenuta di nanzai ai locali del Fascio. In un attimo si è organizzata una grandiosa dimostrazione tra un impeto di travolgente entusiasmo e il fiducioso a messo a disposizione i gloriosi gagliardetti neri. La dimostrazione si è incolonnata, con musica alla testa, alla volta della casa del Podestà, che insistentemente è stato chiamato fuori e invitato a mettersi alla testa del Corteo. Si girarono le vie principali del paese, tra una folla di continuo plaudente e un lancio insistente di fiori e manifestini dai balconi affollatissimi. A occhio e croce si può dire che varie migliaia di persone erano convenute da ogni parte. Da un balcone del municipio alla folla assiepata parlò primo il fiduciario del fascio, che presentò il primo Podestà di Castelvetro scelto dalla volontà e dalla fiduciarità del Duce e designato anche dal Fascio locale. Il Podestà Gentile quindi rivolse una ispiratissima allocuzione al popolo generoso di Castelvetro. al popolo

### Da Castelvetro

sano che lavora ed è assetato solo di giustizia, che ama e non odia, che non conosce e supera le beghe, che ogni giorno più dà continuamente prove del suo attaccamento al regime Fascista. In servizio di tale popolo è lieve ogni fatica, è lecito abbandonare anche gli interessi privati, è bello mirare solo alla giustizia per il bene del paese, che è una molecola della grande Patria Italiana. Ai dettami solo della superiore giustizia sarà ispirata l'opera del Podestà in una amministrazione sana, retta, parsimoniosa, intesa solo a risolvere i gravi e urgenti problemi dell'acqua, della luce delle vie e di tutti gli altri servizi pubblici. Uno spunto simpaticamente accolto seppe trarre da una cerimonia religiosa che doveva svolgersi di lì a poco, invitando la cittadinanza a parteciparvi perchè la religione tra il popolo è armonia, è disciplina di vita interiore, che non può non dare i suoi benefici effetti nella pratica quotidiana.

#### Fascio Femminile

La esimia Signora Gina Bon-signore è stata designata quale fiduciaria del fascio femminile. Il nome è garanzia che anche Castelvetro possa contare fra breve un eletto manipolo di fasciste che sappiano praticare le superiori virtù dell'anima femminile a vantaggio dell'idea fascista.

#### Da Marsala

Partenza per Roma delle squadre concorrenti alla VII Gara Generale di Tiro a Segno

Oggi 19, col treno delle 8,45 sono partiti alla volta di Roma per prendere parte alla VII Gara di Tiro a segno nazionale, una squadra di avanguardisti composta di sei giovani, ed una squadra di balilla composta di quattro ragazzi.

Accompagnava le due squadre il Delegato della Sezione Avanguardisti di Marsala Signor Prof. Gaspere Bucalo.

Il Presidente del Comitato Provinciale dell'Opera Nazionale Balilla, Signor Giuseppe Ali Monroy, volle con la sua presenza rendere più solenne la cerimonia e vi è intervenuto accompagnato

## BANCA SICULA

Società Anonima - Capit. L. 2.400.000 inter. versato - Riserva L. 850.000  
Sede Sociale e Direzione Centrale in TRAPANI

AGENZIE: Alcamo-Borgo Annunziata (Trapani) - Campobello di Mazzara  
Castellammare del Golfo - Castelvetro - Marsala - Menfi - Partanna - Salemi - Sambuca di Sicilia - S. Margherita Belice.

Tutte le operazioni di Banca